

Articolo 4

1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate nell'allegato II.

2. Le domande di titoli presentate da un singolo importatore non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del contingente autonomo.

Articolo 5

Il contingente autonomo è ripartito come segue:

- 70 % per gli importatori tradizionali,
- 30 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Articolo 6

1. Il settimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli.

2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3. La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenute in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.